



COMUNE DI LOTZORAI

Ufficio Polizia Locale

Numero protocollo 0002413 in Partenza del 12-05-2017

Nome A TUTTI I CITTADINI
Categoria 4 Classe 3 Fascicolo 1

ORDINANZA N. 12/2017

OGGETTO: Campagna pulizia, disinfestazione terreni e campagna antincendio Anno 2017.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comando di Polizia Municipale di questo Comune segnala lo stato di abbandono di diverse aree di questo Comune, infestate da erbacce e sterpaglie che favoriscono la persistenza, lo sviluppo e la diffusione degli insetti nocivi e molesti e di parassiti vari nonché l'innescò di incendi nei periodi a rischio;

RILEVATO che, nel centro abitato di Lotzorai e della frazione di Tancau e nelle immediate vicinanze nonché nelle zone costiere turistiche, esistono diverse aree private nelle quali prosperano erbacce che sono oggetto di deposito di cumuli di rifiuti di svariato genere, favorendo l'habitat ideale per la proliferazione di ratti, insetti, zecche e costituendo quindi rischio e pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica;

VISTO il calendario degli interventi di disinfestazione sui Comuni Ogliastrini per l'anno 2017 trasmesso dalla Provincia di Nuoro Zona omogenea dell'Ogliastra Servizio Agricoltura (prot. n. 3131 del 03.05.2017), acquisito al nostro protocollo al n° 2256 del 03.05.2017, con la quale si comunica che nel Comune di Lotzorai la disinfestazione si terrà presumibilmente dal 22 al 26 maggio 2017 per il 1° ciclo di trattamenti e dal 24 al 28 luglio 2017 per il 2° ciclo);

CONSIDERATO che il servizio di igiene pubblica della ASL n° 4, potrà procedere ad effettuare il servizio di disinfestazione nei centri urbani, solo se verranno pulite le aree dalle erbacce e dai rifiuti, in quanto la validità e l'efficacia degli interventi di disinfestazione, da parte dell' ASL di Lanusei, è subordinata ad una serie di azioni preparatorie quali:

- a. Pulizia dei terreni pubblici e privati, nelle aree urbane e periurbane, dalle erbacce, sterpaglie, detriti e rifiuti in genere e osservanza di norme igienico-sanitarie all'interno delle proprietà private e nella cura dei cani di affezione;
- b. Divieto di pascolo e di transito del bestiame nei centri abitati;
- c. Bonifica dei canali e pozzi d'acqua stagnante;
- d. Combattere il randagismo dei cani;
- e. Prevenire e reprimere l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato dei rifiuti.

CONSIDERATO inoltre che la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie e siepi incolte, nel centro abitato e non, costituiscono un grave pericolo di rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e all'ambiente;

VISTE altresì le prescrizioni regionali relative alla Campagna antincendi 2017: <http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2282&s=337203&v=2&c=12454&idsito=20> ;

CONSIDERATO che per poter attuare un programma di prevenzione incendi nonché di profilassi e lotta contro gli insetti, occorre attuare il presente provvedimento affinché vengano a mancare le cause che incentivano la presenza degli stessi;

VISTA la Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 353/2000;

RICHIAMATO l'art. 3 delle Prescrizioni Regionali Antincendi *"Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo"*;

CONSIDERATO che nel periodo di "elevato rischio di incendio boschivo", è vietato:

- a) Accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive;
- b) Smaltire braci;
- c) Gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- d) Fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale vegetale seccaginoso o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato rischio di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteo climatiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo;

TENUTO CONTO altresì che, nelle date 27 e 28 maggio 2017, nel nostro Comune, si terrà la manifestazione "*Cortiggias de Lotzorai*" e sarebbe auspicabile provvedere alla pulizia di tutti i cortili e terreni per dare un'immagine di decoro e lustro del nostro paese in questa circostanza;

VISTA la necessità di provvedere in merito alla tutela della salute, dell'incolumità pubblica e dell'ambiente;

VISTO il DLgs n° 152/2006 recante norme in materia ambientale;

VISTE le Circolari Assessoriali e del Servizio di Igiene Pubblica;

VISTO il D.P.R. n° 915 del 10.09.1982 e ss. mm. ed ii.;

VISTO l'art. 7 bis del DLgs n° 267/2000 e ss. mm. ed ii. in tema di sanzioni amministrative;

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 26 del 17/05/2002, che individua il minimo ed il massimo edittale delle sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali;

VISTO l'art. 50 del T.U. (DLgs n° 267 del 18.08.2000);

ESEGUITE indagini e sopralluoghi;

ORDINA

- 1. A TUTTI I PROPRIETARI E CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO, DI TERRENI PRESENTI NELLE AREE URBANE E PERIURBANE (come da cartografia allegata), NONCHÉ NELLE ZONE COSTIERE TURISTICHE, DI PROVVEDERE AL TAGLIO DELLE ERBACCE, STERPAGLIE, DETRITI E ALLA PULIZIA DEGLI EVENTUALI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESENTI NELLE AREE SUDDETTE ENTRO IL 21 MAGGIO 2017.**
2. Entro il 21.05.2017 i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali.
3. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.
4. I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità.
5. I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale, contigui con le aree boscate come definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
6. Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui al comma 1°, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

D I F F I D A

- **Chiunque ad ottemperare a quanto sopra ordinato entro il 21 MAGGIO 2017 per quanto concerne i terreni delle aree urbane e periurbane;**
- **per i terreni in zona agricola seguire le prescrizioni dell'Ordinanza regionale antincendio**

I N F O R M A

- **Che non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata questa Amministrazione Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**
- Che i trasgressori di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 saranno puniti a norma dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000, che va da un minimo di €. 1'032,00 ad un massimo di €. 10'329,00;
- Che i trasgressori di cui al punto 1 saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 103,00 ed in caso di recidiva € 200,00 in applicazione della Delibera di Consiglio comunale n. 26 del 17/05/2002, che individua il minimo ed il massimo edittale delle sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali.

A V V E R T E

Che i lavori di abbruciamento delle erbacce potranno, essere eseguiti seguendo le disposizioni regionali antincendio qui di seguito riassunte;


- dal 15 maggio fino al 30 giugno e dal 15 settembre fino al 31 ottobre, le operazioni di abbruciamento potranno essere eseguite solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comando Forestale sopra citato utilizzando l'apposito modello "*Allegato C*";
- nel periodo dal 1 luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'ispettorato forestale competente per territorio;

Il testo completo delle prescrizioni regionali antincendio lo si può consultare negli allegati alla presente ordinanza pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Lotzorai. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dall'emanazione del provvedimento stesso, ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, entro 120 giorni dallo stesso termine, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Copia della presente ordinanza verrà trasmessa per il seguito di competenza:

- All'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed inoltre verrà data, dallo stesso ufficio, massima pubblicità a tutti i cittadini facendo ricorso a vari mezzi di diffusione (affissione dell'ordinanza in luoghi pubblici, nonché notifica diretta alle persone interessate che verranno di volta in volta individuate);
- All'Ufficio di Polizia Locale;
- All'Ufficio Tecnico;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Santa Maria Navarrese;
- Al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. di Lanusei.

Resp. Uff. P.L.
Mereu Maria Laura



IL SINDACO
(Dott. Antonello Rubiu)



LOTZORAI



TANCAU

